



# Città di Pianella

PROVINCIA DI PESCARA

Piazza Garibaldi n°1 - Tel centralino ( 085 ) 97301 - RAGIONERIA ( 085 ) 9730208 - fax (085) 9730226  
C.F. e P. Iva 00225910686

## Oggetto: Indicatore Tempestività dei pagamenti

Premesso che ai sensi del Dpcm 22/09/2014 le amministrazioni sono tenute all'elaborazione e pubblicazione dei dati riferiti a quanto in oggetto, come da normativa sotto riportata, si comunica quanto segue:

Indicatore di tempestività dei pagamenti **ANNO 2017 - 1° TRIMESTRE GIORNI 115**

### Normativa

#### **Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (art.9 Dpcm 22/09/2014 s.m.i.)**

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

#### **Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (art.10 Dpcm 22/09/2014 s.m.i.)**

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Pianella, 10.04.2017

**IL Resp. del Servizio Finanziario**  
Mirella Di Donato